



CITTÀ DI MODUGNO	
Prot. N.	33903
- 5 LUG 2011	
Cat.....	Clas.....
Fasc.....	Sottofasc.....

CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

I SETTORE – UFFICIO LEGALE - CONTRATTI

Prot. n. _____

Modugno, 01/07/2011

Al Segretario Generale

➔ All'Ufficio Personale

SEDE

OGGETTO: Cartellino marcatura presenze – segnatempo. Comunicazione

Con la presente la sottoscritta, Avv. Cristina Carlucci, in servizio presso questo Comune con la qualifica di Avvocato dell'Ente rappresenta alle SS.VV. in indirizzo la sussistenza un orientamento ormai chiaro e consolidato della giustizia amministrativa con cui si riconosce all'Avvocato dell'Ente pubblico una posizione di autonomia ed indipendenza, che lo rende peculiare, anche nei modi, luoghi ed orari di espletamento dell'attività lavorativa, rispetto al personale dell'ente stesso, analogamente a quanto previsto per il titolare di funzioni dirigenziali. (vedi TAR Campania – Salerno Sez. II, 15/5/2009 – con commento di O. Carparelli , confermata da Consiglio di Stato, Sez. V, 30/7/2009 n. 3968 , tutte in allegato).

Per l'effetto, la scrivente rappresenta che, con decorrenza 4/7/2011, provvederà alla marcatura del cartellino, al fine di attestare la propria presenza in servizio, al momento dell'entrata o dell'uscita.

Cordiali saluti

Il Responsabile Ufficio Legale

Avv. Cristina Carlucci

LexItalia.it

[Prima pagina](#) | [Legislazione](#) | [Giurisprudenza](#) | [Articoli e note](#) | [Forum on line](#) | [Weblog](#)

Giurisprudenza

n. 5/2009 - © copyright

TAR CAMPANIA - SALERNO, SEZ. II - ordinanza 15 maggio 2009 n. 443 - Pres. Esposito, Est. Mele - Dell'Isola e altri (Avv.ti Bove, Brancaccio, Lentini, Paolino e Visone) c. Regione Campania (Avv.ti Baroni e Niceforo) e con l'intervento *ad adiuvandum* del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli (Avv. Angelone). del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Avv.ti Meo, Miani) e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno (Avv.ti Annunziata e Pepe) - (accoglie la domanda di concessione della tutela cautelare).

Pubblico impiego - Dipendenti regionali - Rilevazione delle presenze con sistema automatico - Utilizzo di cartellini segnatempo - Obbligo - Sussiste - Avvocati facenti parte dell'avvocatura regionale - Assoggettamento - Illegittimità - Ragioni.

Appare illegittima una circolare regionale, avente ad oggetto l'attivazione del sistema automatico di rilevazione delle presenze di tutto il personale dipendente, con il conseguente obbligo di utilizzo dei c.d. cartellini segnatempo, nella parte in cui assoggetta a tale obbligo, indifferentemente, anche gli avvocati dipendenti dell'avvocatura regionale; infatti, da un lato, la peculiarità dello *status* degli Avvocati dipendenti della Regione, non consente la piena assimilabilità al restante personale, e, dall'altro, il sistema di rilevazione automatica delle presenze non tiene conto della suddetta peculiarità, né della particolarità del servizio svolto dal personale legale, il quale si caratterizza per delicati compiti ed attività in gran parte svolti all'esterno degli Uffici regionali (1).

(1) *Commento di*

OTTAVIO CARPARELLI

Avvocati degli enti pubblici senza "tempo"

L'ordinanza in rassegna si occupa della questione riguardante la sussistenza o meno dell'obbligo, in capo agli avvocati dipendenti degli uffici legali o delle avvocature degli enti pubblici, di utilizzare il sistema automatico di rilevazione delle presenze, mediante l'utilizzo del c.d. cartellino segnatempo.

Il ricorso è stato proposto da numerosi avvocati dell'Avvocatura Regionale della Regione Campania, iscritti nella Sezione Speciale, avverso la circolare della stessa Regione del 27 marzo 2009, avente ad oggetto l'attivazione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, indifferentemente, per tutto il personale dipendente.

Nel giudizio sono intervenuti, a sostegno delle tesi svolte dai ricorrenti, i Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, di Nola e di Salerno.

Il Tar Campania, Salerno, in ossequio ai principi da tempo affermati dalla giurisprudenza civile (1) sull'autonomia con la quale gli avvocati degli enti pubblici devono svolgere la propria attività professionale, ancorché alle dipendenze della P.A. di appartenenza, ritiene che il suddetto obbligo non sussista.

A fondamento della motivazione dell'ordinanza con la quale è stata accolta la domanda di

concessione della tutela cautelare, il Collegio della Campania ha posto e confermato due principi fondamentali in materia di ordinamento delle avvocature pubbliche:

1) gli avvocati degli enti pubblici godono di un peculiare duplice *status* giuridico, in quanto svolgono, in regime di autonomia (2), l'attività professionale forense, essendo iscritti nell'albo speciale annesso all'albo professionale, ed abilitati al patrocinio esclusivamente per le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera; al tempo stesso, sono dipendenti pubblici;

2) in ragione di tale peculiare duplice *status* giuridico, i cc.dd. professionisti legali non possono essere assimilati, sotto lo specifico profilo del rispetto degli orari e delle presenze, al restante personale dipendente; né possono essere assoggettati ad un sistema automatico e/o computerizzato di rilevazione delle presenze che non tenga conto di tale peculiarità, e, soprattutto, che non consideri il fatto che l'attività professionale degli stessi viene profusa, in larga parte, all'esterno degli Uffici dell'ente pubblico dal quale dipendono.

Il Tar Campania, Salerno, dunque, ribadisce che gli avvocati addetti alle avvocature pubbliche, cumulano il duplice *status* di pubblici dipendenti da una parte e di professionisti iscritti all'albo, tenuti come tali all'espletamento delle delicate funzioni che l'esercizio dello *ius postulandi* dinanzi all'autorità giudiziaria comporta, con la conseguente irriducibilità delle funzioni svolte a quelle dei normali dipendenti investiti di funzioni burocratiche ed amministrative.

In effetti, mentre questi ultimi partecipano in varia misura alla formazione della volontà dell'ente, i primi sono, al contrario -salve le ipotesi di attività di consulenza preventiva- estranei all'apparato amministrativo, poiché la loro attività si risolve nell'assistenza tecnico-giuridica in favore della P.A. davanti agli organi giurisdizionali, con ampia autonomia decisionale sulle modalità tecniche di conduzione della difesa.

Più in dettaglio, i professionisti legali contemplati sin dalla disposizione normativa di cui all'art. 69, d.p.r. n.268 del 1987, in considerazione della peculiarità, dello spessore delle responsabilità e/o della sfera di autonomia tecnico-professionale e di indipendenza che distinguono lo svolgimento delle funzioni e delle prestazioni specialistiche, rispondono della loro attività non soltanto secondo le disposizioni normative del pubblico impiego (mandante ed ente datore di lavoro), ma anche, in autonomia rispetto all'ente, secondo l'ordinamento professionale forense (decreto legge 27.11.1933 n. 1578), del quale sono tenuti al rispetto, altresì, delle norme deontologiche costituenti un vincolo primario.

Concludendo, si ritiene di poter osservare che la soluzione seguita dal TAR Campania, Salerno, secondo cui gli avvocati degli enti pubblici devono ritenersi svincolati dall'obbligo di "timbrare il cartellino", appare più coerente non solo con il suddetto principio di autonomia che connota l'attività dei professionisti legali, ma anche con i principi di efficienza ed economicità che devono informare l'attività amministrativa, dal momento che, come è noto, l'esistenza, all'interno di un ente pubblico -indipendentemente dalle dimensioni dello stesso- di un'avvocatura legittimamente costituita ed utilmente e razionalmente organizzata, è un'opportunità per risparmiare risorse pubbliche e seguire, principalmente, con maggiore attenzione, secondo modalità svincolate da una rigida regolazione oraria, le vertenze nelle quali sono coinvolti gli enti stessi.

(1) Cfr. Cass. Civ., Sez. U, sentenza 19 ottobre 1998, n. 10367, in CED Cass. Rv. 519872, secondo cui:

"Al fine dell'iscrizione degli addetti agli uffici legali di enti pubblici negli elenchi speciali annessi agli albi degli avvocati e procuratori, di cui agli art. 3 e 4, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36) si richiede che il dipendente dell'ente pubblico sia addetto ad un ufficio legale - che abbia una sua autonomia nell'ambito della struttura dell'ente - ed, in virtù di tale sua appartenenza ed alla stregua dell'ordinamento dell'ente stesso, sia in linea di principio abilitato a svolgere, nell'interesse di questo, in via esclusiva, attività professionale, intesa in senso comprensivo sia di quella giudiziaria, che di quella extragiudiziaria".

N. 00443/2009 REG.ORD.SOSP.

N. 00662/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 662 del 2009, proposto da:

Beatrice Dell'Isola ed altri, rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Bove, Antonio Brancaccio, Lorenzo Lentini, Gaetano Paolino, Lodovico Visone, con domicilio eletto presso l'avv. Antonio Brancaccio in Salerno, largo Dogana Regia, N.15;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Vincenzo Baroni e Fabrizio Niceforo, con domicilio eletto in Salerno, c.so Garibaldi,33 presso l'Avvocatura Regionale;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Angelone, con domicilio eletto in Salerno, via Incagliati,2 c/o avv. G. Caliulo;

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola, rappresentato e difeso dagli avv. Arturo Meo, Lerio Camillo Miani, con domicilio eletto in Salerno, L.go Dogana Regia c/o avv. Brancaccio; Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Annunziata e Renata Pepe, con domicilio eletto presso l'avv. Maria Annunziata in Salerno, via Roma, 61;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della circolare prot.2009.0271672 del 27/03/2009 avente ad oggetto attivazione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, nella parte in cui assoggetta allo stesso anche gli Avvocati dell'Avvocatura Regionale;

della circolare regionale prot. n. 2008.0940738 dell'11-11-2008;

di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14/05/2009 il dott. Francesco Mele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevata la peculiarità dello status degli Avvocati dipendenti della Regione, che non ne consente la piena assimilabilità al restante personale;

Rilevato che il sistema di rilevazione automatica SIGREP, nella sua attuale rigidità ed indifferenziata regolazione, non tiene conto della suddetta diversità né della particolarità del servizio svolto dal personale legale, il quale si caratterizza per delicati compiti ed attività in gran parte svolti all'esterno degli Uffici;

Ritenuto, per l'effetto, che sussistono i presupposti per la concessione dell'invocata misura cautelare;

P.Q.M.

Accoglie la domanda cautelare proposta.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Francesco Mele, Consigliere, Estensore

Paolo Severini, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 15/05/2009.

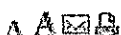


* Inizio pagina

LexItalia.it

[Prima pagina](#) | [Legislazione](#) | [Giurisprudenza](#) | [Articoli e note](#) | [Forum on line](#) | [Weblog](#)

Giurisprudenza



n. 7-8/2009 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - ordinanza 30 luglio 2009 n. 3968 - Pres. Trovato, Est. Metro - Regione Campania (Avv.ti Baroni e Cocozza) c. B.E. e altri (Avv.ti Iadanza e Biamonte) - (conferma T.A.R. Campania - Salerno, Sez. II, ordinanza n. 444 del 2009).

Pubblico impiego - Dipendenti regionali - Rilevazione delle presenze con sistema automatico - Utilizzo di cartellini segnatempo - Avvocati facenti parte dell'avvocatura regionale - Assoggettamento - Illegittimità - Ragioni.

Va confermata l'ordinanza del T.A.R. Campania - Salerno, Sez. II, n. 444 del 2009 con la quale è stata sospesa l'efficacia della circolare della Regione Campania 27 marzo 2009 n. prot. 2009.0271672, avente ad oggetto attivazione del sistema automatico di rilevazione delle presenze di tutto il personale dipendente, con il conseguente obbligo di utilizzo dei c.d. cartellini segnatempo, nella parte in cui assoggetta a tale obbligo anche gli avvocati dipendenti dell'avvocatura regionale, dovendo essere condivise le motivazioni del giudice di primo grado (1).

(1) L'ordinanza del T.A.R. Campania - Salerno, Sez. II, n. 443 del 2009, di contenuto analogo a quella confermata con l'ordinanza in rassegna, era stata pubblicata in *Lexitalia.it*, pag. http://www.lexitalia.it/p/91/tarcampania2_2009-05-15.htm con nota di O. Carparelli, *Avvocati degli enti pubblici senza "tempo"*.

N. 03968/2009

N. 05448/2009

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

In sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 5448 del 2009, proposto da:

Regione Campania, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Baroni, Vincenzo Cocozza, con domicilio eletto presso Regione Campania Ufficio Rappresentanza in Roma, Via Poli 29;

Contro

B.E. e altri OMISSIS, rappresentati e difesi dagli Avvocati Franco Iadanza e Alessandro Biamonte

omissis

PER LA RIFORMA

Della ordinanza del T.a.r. Campania – Sez. Staccata di Salerno: Sezione II n. 444/2009, resa tra le parti, concernente ATTIVAZIONE SISTEMA AUTOMATICO DI RILEVAZIONE PRESENZE.

Visto l'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;

OMISSIS

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2009 il cons. Adolfo Metro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che vanno condivise le motivazioni del giudice di primo grado,

P.Q.M.

Respinge l'appello (Ricorso numero: 5448/2009).

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere

Cesare Lamberti, Consigliere

Filoreto D'Agostino, Consigliere

Adolfo Metro, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 30/07/2009.



* Inizio pagina